



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-59/11

**Association Kokopelli
contro
Graines Baumaux SAS**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Nancy)

«Agricoltura — Direttive 98/95/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e 2009/145/CE — Validità — Ortaggi — Vendita, sul mercato nazionale dei semi, di sementi da orto non contenute nel catalogo ufficiale comune delle varietà delle specie di ortaggi — Inosservanza del regime di previa autorizzazione all'immissione sul mercato — Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura — Principio di proporzionalità — Libertà d'impresa — Libera circolazione delle merci — Parità di trattamento»

Massime della sentenza

- 1. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Valutazione della necessità delle questioni ricadente nella competenza del giudice nazionale — Questioni di carattere generale o ipotetico — Irricevibilità*
(Art. 267 TFUE)
- 2. Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità, per le persone fisiche o giuridiche non ammesse a impugnare direttamente tali atti, di esperire il rimedio dell'eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale per esame di validità*
(Artt. 263, quarto comma, TFUE e 277 TFUE)
- 3. Agricoltura — Politica agricola comune — Scopi — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Principio di proporzionalità — Portata — Presa in considerazione degli altri interessi in gioco, oltre che dell'obiettivo primario perseguito — Direttive 2002/55 e 2009/145 sulla commercializzazione delle sementi — Rispetto di detto principio — Violazione del diritto all'esercizio di un'attività economica — Esclusione*
(Artt. 40 TFUE e 43 TFUE; direttiva del Consiglio 2002/55; direttiva della Commissione 2009/145)
- 4. Diritto dell'Unione europea — Principi — Parità di trattamento — Nozione — Direttive 2002/55 e 2009/145 sulla commercializzazione delle sementi — Differenza di trattamento tra le sementi delle varietà da conservare e le sementi standard che possono essere ammesse nei cataloghi ufficiali — Sementi presentanti caratteristiche differenti — Ammissibilità*
(Direttiva del Consiglio 2002/55; direttiva della Commissione 2009/145)

5. *Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Articolo 34 TFUE — Ambito di applicazione — Misure promananti dalle istituzioni dell'Unione — Inclusione — Direttive 2002/55 e 2009/145 sulla commercializzazione delle sementi — Misure che favoriscono la libera circolazione delle merci*

(Art. 34 TFUE; direttiva del Consiglio 2002/55; direttiva della Commissione 2009/145)

6. *Accordi internazionali — Accordi dell'Unione — Effetti di un accordo nell'ordinamento giuridico dell'Unione in assenza di un'espressa disposizione di quest'ultimo che li preveda — Esame della validità di un atto dell'Unione alla luce delle disposizioni di detto accordo — Presupposti — Violazione del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ad opera delle direttive 2002/55 e 2009/145 — Esclusione — Assenza in tale trattato di disposizioni incondizionate e sufficientemente precise per infirmare la validità di dette direttive*

(Artt. 216, § 2, TFUE e 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2002/55; direttiva della Commissione 2009/145)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 28-29)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 34-35)

3. Il legislatore dell'Unione dispone in materia di politica agricola comune di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli articoli 40 TFUE e 43 TFUE gli attribuiscono, sicché solamente il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità del provvedimento medesimo.

Tuttavia, sebbene l'importanza degli scopi perseguiti possa giustificare restrizioni aventi conseguenze negative, anche notevoli, per taluni operatori economici, occorre verificare che, nell'ambito dell'esame dei vincoli connessi alle diverse possibili misure, il legislatore dell'Unione abbia pienamente tenuto conto, oltre che dell'obiettivo primario perseguito, anche degli interessi in gioco.

Questo vale nel caso delle direttive 2002/55, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, e 2009/145, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà. Infatti, risulta dai considerando da 2 a 4 della direttiva 2002/55 che l'obiettivo primario delle norme relative all'ammissione delle sementi delle varietà di ortaggi consiste nell'ottenere una maggiore produttività in materia di colture degli ortaggi nell'Unione. L'introduzione di un catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi sulla base di cataloghi nazionali, quale previsto da tale direttiva, sembra atta a garantire il conseguimento del citato obiettivo.

La direttiva 2002/55 mira parimenti a instaurare un mercato interno delle sementi di ortaggi assicurandone la libera circolazione nell'Unione. Nella specie, il regime di ammissione previsto da tale direttiva è tale da contribuire alla realizzazione di detto scopo, in quanto un siffatto regime garantisce che le sementi commercializzate nei diversi Stati membri soddisfino i medesimi requisiti.

Infine, come risulta dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2002/55, quest'ultima è volta anche alla conservazione delle risorse fitogenetiche. A tale proposito, nella misura in cui gli Stati membri possono discostarsi dai requisiti di ammissione previsti da tale direttiva in base al regime di ammissione in deroga introdotto dalla direttiva 2009/145, che si applica a talune categorie di sementi, un regime siffatto sembra del pari atto a garantire il suddetto obiettivo.

Una misura meno restrittiva, come l'etichettatura, non costituirebbe un mezzo altrettanto efficace per garantire questi obiettivi, in quanto essa consentirebbe la vendita e, di conseguenza, la coltivazione di sementi potenzialmente nocive o che non consentono una produzione agricola ottimale. Ne consegue che la suddetta normativa non può essere considerata manifestamente inadeguata alla luce dei citati obiettivi.

Tenuto conto del carattere appropriato di tale normativa, l'ostacolo al libero esercizio di un'attività economica determinato dalle misure previste dalla stessa non può, alla luce degli obiettivi perseguiti, essere considerato come un intervento sproporzionato sul diritto all'esercizio di tale libertà.

(v. punti 39-40, 43-44, 47-49, 60, 79)

4. V. il testo della decisione.

(v. punti 70, 72-76)

5. V. il testo della decisione.

(v. punti 80-81)

6. V. il testo della decisione.

(v. punti 84-89)